



# COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

## ORDINANZA DEL SINDACO

**NUMERO 28 DEL 02/08/2024**

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE
----------	---

### IL SINDACO

**PREMESSO** che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS n. 2, con nota del 02.08.2024 prot. 144675 e acquisito al protocollo generale del Comune al n. 5735 in data 02.08.2024 trasmessa a mezzo pec, ha segnalato al Sindaco di questo Comune, il manifestarsi di un caso umano di West Nile, in un residente del Comune di Meduna di Livenza;

**VISTE** le indicazioni impartite nelle "Linee operative per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2024" che dispone l'effettuazione di interventi larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

**RILEVATO** che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (aedes albopictus), vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

**RILEVATO** che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

**RILEVATO** che l'area di intervento, individuata dall'ULSS n. 2, comprende la zona prossimale a via Vittorio Emanuele, Via San Bellino, Via del Passo, Via Brigata Folgore, Via Ca' Michiel e presso il parco comunale adiacente al Municipio;

**CONSIDERATO** che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'ULSS n. 2 relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi;

**VISTA** la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo 1 ("Attribuzione dei comuni") e dell'articolo 32, comma 3, ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria");

**VISTO** il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 -2025 recepito dalla Regione Veneto con DGR n. 207 del 18/02/2020;

**VISTA** la DGR n. recante "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2023";

**VISTO** il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2023" dell'Az. U.L.S.S. n. 2;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

### **ORDINA**

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

- attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:  
Comando di Polizia Locale;
- sia trasmessa per conoscenza a:  
Azienda ULSS n. 2 – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica

### **AVVERTE**

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che il Responsabile del presente procedimento è il Sindaco del Comune di Meduna di Livenza;
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a contattando il seguente numero: 0422767001.

### **ORDINA**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Meduna di Livenza

**IL SINDACO**

...

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Meduna di Livenza ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*